

Contratto Italiano per Frumento Duro Nazionale n. 102

(Interassociativo : Associazioni Granarie Bo, Ge, Mi, To e Vr)

(in vigore dal 1° luglio 1996)

(Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo)

**Contratto aggiornato al punto g) del paragrafo Tolleranze
ed Abbuoni con decorrenza 01/06/1997**

Redatto a il
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore:

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di ... e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Frumento duro nazionale:

Qualità:

a) secondo "campione reale" - identificato: - a mani:

b) secondo "campione tipo" - identificato: - a mani:

c) secondo "denominazione": e/o "con caratteristiche"

d) secondo "varietà" o "varietà escluse"

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Quantità/quintali:.....

(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2 % della quantità contrattata)

Epoca di Consegna/Spedizione:

Epoca di Ritiro:

Prezzo Lire/quintale:

Merce resa franco:.....

Pagamento:

Mediazione:

Condizioni particolari:

.....

CONDIZIONI GENERALI

Le Condizioni Generali del presente contratto sono state revisionate dal 1° settembre 2002 .

TOLLERANZE, ABBUONI E BONIFICI

Il frumento deve essere sano, leale, mercantile, del colore proprio del cereale, esente da odore e parassiti vivi.

a) Nelle vendite su "campione reale" se la somma delle deficienze supera il 2% del valore della merce, il compratore puo' esercitare il diritto al rifiuto.

b) Qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti regolati dalla tabella che segue, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione competente.

c) Gli abbuoni per deficienze o eccedenze sono regolati secondo la seguente tabella, in proporzione per ogni punto o frazione, e sono da detrarsi sul prezzo e non sul peso:

Umidita'		Peso Ett. s.t.q.		Impurita' Tot.		Bianconati		Bianconati		Spezzati	
%		Kg/Hl		%		Su campione %		Su denominazione %		%	
Oltre il 13%, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Per deficienza rispetto il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre la % presente nel campione, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il convenuto, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto	Oltre il 3%, tolleranza con abbuono	% di abbuono per ogni punto
13,01 - 14,50	1	0,01 - 1	0,50	0,01 - 3	1	0,01 - 5	0,15	0,01 - 10	0,10	0,01 - 4	0,50
14,51 - 15,00	1,50	1,01 - 3	0,75	0,01 - 3	1	5,01 - 10	0,30	10,01 - 15	0,20	0,01 - 4	0,50

AVVERTENZE:

a) Umidita' - Per contenuto di umidita' superiore al 15% puo' essere esercitato il diritto al rifiuto.

b) Peso ettolitrico e umidita' - Qualora risultino contemporaneamente detrazioni per peso ettolitrico e umidita', si applica soltanto la detrazione piu' elevata.

c) Le impurita' totali - sono la somma delle:

1) impurita' varie/nulle (= chicchi avariati, sassi, sabbia, frammenti legnosi, pule, semi di erbe infestanti, segale cornuta - nella misura massima dello 0,05% sul grano - insetti morti, nonché gli elementi trattenuti da vaglio con fessure di mm. 3,5 x 20 e quelli passanti da vaglio con fessure di mm. 1 x 20) : **calcolate al 100%**;

2) impurita' relative ai chicchi (= chicchi di altri cereali e semi estranei escluso frumento tenero, chicchi attaccati da insetti, chicchi verdi non completamente maturi, chicchi passanti da vaglio con fessure di mm. 1,9 x 20, esclusi chicchi spezzati): **calcolate al 50%**.

d) Chicchi bianconati - Sono considerati bianconati i chicchi: pinti, ricellati, bianconati e atteneriti.

e) Frumento tenero - Oltre il limite del 3%, se non diversamente convenuto, il compratore puo' esercitare il diritto al rifiuto. Su eventuali tolleranze consentite, oltre il limite pattuito si applica l'abbuono dello 0,50% per ogni punto percentuale.

f) Chicchi spezzati - Sono considerati spezzati i chicchi che presentano la mandorla parzialmente scoperta.

g) Chicchi volpati e fusariati (i seguenti valori sono stati approvati ed entrati in vigore con data 1 giugno 1997)

chicchi volpati:

- tollerati senza abbuono fino al 6%;
- dal 6,01 al 10 % massimo: abbuono proporzionale dello 0,25% per punto;

chicchi fusariati:

- tollerati senza abbuono fino all'1,50%;
- dall'1,51% al 3% massimo: abbuono proporzionale dello 0,25% per ogni punto.

h) Chicchi carciati - I chicchi carciati sono tollerati sino al numero massimo di 2 chicchi interi o aperti su 100 grammi.

i) Chicchi germinati - Sono considerati germinati i chicchi che presentano, visibile ad occhio nudo, la radichetta o la piumetta. E' tollerata la presenza di chicchi germinati nel limite massimo dello 0,50% con abbuono proporzionale dello 0,50%.

j) Coacervo - Sono determinabili sul coacervo, se convenuto, soltanto le caratteristiche per: peso ettolitrico, impurita' totali, spezzati, bianconati.

k) Ceneri - Qualora sia espressamente convenuto un contenuto massimo di ceneri, una eventuale eccedenza di 5 punti e' tollerata senza abbuono. Ulteriori eccedenze comporteranno un abbuono dello 0,2% per ogni punto sino ad un massimo di abbuono del 2% sul valore della merce.

l) Proteine s.s. (azoto x 5,70) - Eventuali deficienze rispetto ai valori stabiliti dalla CEE per la qualita' tipo comunitaria od ai valori espressamente convenuti fra le parti, comporteranno un abbuono del 2% per ogni punto o frazione sino ad un massimo di abbuono del 4% sul valore della merce.

m) Varieta' -

1) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di altre varieta' eccedenti il convenuto, sono regolati come segue:

- sino al 5% tollerati senza abbuono
- dal 5,01% al 10% abbuono dello 0,20
- oltre il 10% diritto al rifiuto

2) Gli abbuoni per la presenza di chicchi di varieta' escluse, sono regolati come segue:

- sino al 5% tollerati senza abbuono
- dal 5,01 al 10% abbuono dello 0,40
- oltre il 10 diritto al rifiuto.

RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di "Franco Stazione arrivo".

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore e' tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta del vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantita' da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

ARBITRATO IRRITUALE

Con riferimento al contratto fra le parti intercorso - che richiami il presente contratto-tipo - o all'impegno derivante da patto associativo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validita', esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sara' obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositori i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalita' di legge, ai sensi del Regolamento Arbitrale dell' Associazione...che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare.

A tutti gli effetti - ivi compresi quelli di cui agli articoli 1341 (clausola compromissoria) e 1342 (contrattazione mediante moduli o formulari) del C.C. - le parti si obbligano al rispetto del Regolamento Arbitrale dell'Associazione sopra richiamato. La richiesta dell'arbitrato, con l'indicazione dell'Arbitro nominato, deve essere avanzata a pena di decadenza, dalla parte interessata alla parte avversa, direttamente o per il tramite dell' Associazione....:

- a) entro sette giorni consecutivi e successivi alla data del ricevimento della merce, a mezzo telegramma o telex, per le contestazioni di qualita' e condizionamento della merce e/o all'attuato esercizio del diritto al rifiuto della merce stessa;
- b) entro sei mesi dal termine contrattuale di consegna o dalla insorta contestazione, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telex, in tutti gli altri casi.

Trascorsi i predetti termini, giudicheranno gli Arbitri se sia ugualmente procedibile l'arbitrato, in quanto giustificato il ritardo della richiesta.

Qualora uno dei contraenti si rifiutasse di aderire a tale forma di amichevole componimento, la parte interessata ha facolta' di richiedere all' Associazione...l'arbitrato d'ufficio ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione stessa.

CONDIZIONI SUPPLEMENTARI

Nessuna delle parti potra' adire la Magistratura salvo che per esigere il pagamento delle fatture o per richiedere provvedimenti cautelari, o per rendere esecutive le decisioni arbitrali.

Il presente contratto viene firmato in segno di accettazione dalle parti contraenti ed eventualmente dal Mediatore.

IL COMPRATORE

IL MEDIATORE

IL VENDITORE

espressamente accetta

espressamente accetta

la clausola compromissoria

la clausola compromissoria

.....

.....

.....